

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali
della provincia di Verona**

Verbale di seduta del 4 maggio 1955

Il giorno 4 maggio 1955, alle ore 10, convocata con lettera raccomandata dal vice presidente, a nome del presidente, si è riunita, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti di Verona, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

(*Omissis*).

3. LAZISE - Vincolo paesistico.

La giurisdizione del comune di Lazise copre una striscia di terra che corre lungo la riva del lago di Garda per qualche chilometro. L'ancora, quasi originale selvaggia bellezza della riva circonda il capoluogo, turrito per la presenza delle antiche mura.

Il porto, pur modificato in tempi recenti, conserva un carattere ben definito, così come le case che lo circondano. Il verde delle non lontane colline dei suoi parchi e giardini notevoli per consistenza completano la preziosità di questa zona dal punto di vista paesistico.

La Commissione è del parere unanime che la zona costituisce un quadro naturale di particolare importanza paesistica e pertanto vincolabile ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, comma quinto, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

I confini della zona vincolata sono pertanto stabiliti: a nord, con il confine comunale di Bardolino; a est, a 100 metri a partire dal limite est della strada provinciale Gardesana; a sud, con i confini comunali di Castelnuovo; a ovest, con il lago di Garda.

(*Omissis*).

(3340)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il viale XX Settembre e terreni sottostanti, sita nell'ambito del comune di L'Aquila.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di L'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 20 agosto 1955, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopraccitata, la zona comprendente il viale XX Settembre e terreni sottostanti, sita nell'ambito del comune di L'Aquila;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di L'Aquila;

Viste le due istanze presentate dalla signora Palitti Adriana anche per conto del fratello Guglielmo, e dai signori Gasbarri Dante, Giulia, Italo, Emma, Flora, Elena, Tullio e Anita;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare nel suo insieme un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale della valle dell'Aterno dai primi massicci del Sirente, dal colle di monte Luco fino ai contrafforti del Gran Sasso;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di L'Aquila, così delimitata: ad est lo slargo della via Nicolò Persichetti; a nord il confine settentrionale del mappale n. 61, foglio n. 95, viale XX Settembre fino al prospetto della Chiesa di San Bernardo e parte del mappale n. 3; ad occidente la via Poggio Santa Maria ed il limite esterno dei mappali numeri 29 e 28 e parte del n. 25; a sud il tratto delle mura civiche fino al mappale n. 74 incluso, i mappali numeri 75, 76, 77 e parte dei mappali numeri 60, 78 e 174, indi il tratto della scalinata del Belvedere che si ricongiunge alla via Persichetti; ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di L'Aquila.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di L'Aquila provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopraccitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 luglio 1956

p. Il Ministro: JERVOLINO

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali
della provincia di L'Aquila**

Verbale della seduta del 20 agosto 1955

Addì 20 agosto 1955 alle ore 17, a seguito di invito a firma del presidente avv. Giovanni Carloni, diramato con lettera raccomandata in data 16 agosto 1955, n. 1764/B n. 42 di protocollo, si è riunita nei locali della Soprintendenza ai monumenti e gallerie per l'Abruzzo ed il Molise in L'Aquila, la Commissione per le bellezze naturali della Provincia.

(*Omissis*).

E' inserito all'ordine del giorno il seguente argomento:

L'AQUILA - Tutela panoramica del viale XX Settembre.

Aperta la seduta il presidente espone i motivi che inducono ad esaminare l'opportunità della imposizione del vincolo panoramico per il titolo di cui all'art. 1, comma 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sui terreni e fabbricati siti a valle del tratto del viale XX Settembre, compreso tra il Convento di Santa Chiara e la Chiesa di San Bernardo. Infatti dalla balconata del ceninato tratto di detto viale può godersi uno dei più profondi e suggestivi panorami della città laddove l'incontrollata costruzione di eventuali fabbricati potrebbe comprometterne l'integrità e l'attuale aspetto.

Prende la parola il vice presidente per sottolineare la necessità di estendere il vincolo a tutto il sottostante Borzo Rivera il quale oltre a far parte integrante del ceninato panorama, si compone di antiche e notevoli architetture minori rispondendo di conseguenza ai requisiti richiesti dall'art. 1, comma 3, della legge surricordata.

L'avv. Daniele Vespa propone inoltre di estendere il vincolo anche alla zona soprastante al ceninato tratto del viale XX Settembre detta del Belvedere in modo che sia tutelato e valorizzato anche il panorama che può godersi dallo slargo della dominante di via Nicolò Persichetti.

In considerazione dell'opportunità di riconoscere e determinare sul posto l'ampiezza del panorama da difendere, del quartiere da tutelare ed i limiti della zona da vincolare, la Commissione si reca sopra luogo e dopo ampia discussione riconosciuto che le vedute panoramiche che possono godersi tanto dallo slargo superiore della via Nicolò Persichetti quanto dal tratto dell'inferiore viale XX Settembre compreso tra il Convento di Santa Chiara e la Chiesa di San Bernardo, hanno notevole interesse pubblico per l'ampiezza e la profondità del paesaggio, la varietà degli aspetti e della vegetazione, la complessità della formazione geologica quale viene in vista lungo la valle dell'Aterno dai primi massicci del Sirente, dal colle di monte Luco fino ai contrafforti del Gran Sasso; riconosciuto altresì che l'intero quartiere detto della Rivera presenta interesse pubblico anch'esso notevole per essere costituito da architetture minori in gran parte antiche che si presentano in modo da formare un complesso urbanistico caratteristico e di valore estetico e tradizionale; per tali motivi all'unanimità delibera la iscrizione nell'elenco delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di L'Aquila, congiuntamente per i titoli di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dei terreni a fabbricati siti a valle della slargo della via Nicolò Persichetti, compresi entro i limiti segnati in rosso nella planimetria che forma parte integrante nel presente verbale, e precisamente: secondo una linea che segue ad est lo slargo della via Nicolò Persichetti; a nord, il confine settentrionale del mappale numero 61 del foglio n. 95 L'Aquila, il viale XX Settembre fino al prospetto della Chiesa di San Bernardo e parte del mappale n. 3; ad occidente la via Poggio Santa Maria ed il limite esterno dei mappali numeri 20 e 27; a sud il tratto delle mura civiche fino al mappale n. 74 incluso nonché i mappali numeri 75, 76, 77, 60, 78 e 174 (gli ultimi tre soltanto in parte) e finalmente il tratto della scalinata del Belvedere che si ricongiunge alla via Persichetti.

La seduta è tolta alle ore 19.

Il presidente: avv. Giovanni CARLONI

Il segretario: dott. Augusto ANGELINI

(3406)

ORDINANZA MINISTERIALE 11 luglio 1956.

Collocamento nei ruoli ordinari degli Istituti di istruzione secondaria e artistica degli insegnanti forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 18 della legge 23 maggio 1956, n. 505;

Ordina:

C A P O I

REQUISITI RICHIESTI PER IL COLLOCAMENTO IN RUOLO

TITOLO I

Personale insegnante e insegnante tecnico pratico degli Istituti d'istruzione secondaria

§ 1. — Il collocamento nei ruoli, nell'ambito del numero delle cattedre di cui alla tabella annessa alla legge 23 maggio 1956, n. 505, e di quelle che si renderanno disponibili per effetto del secondo comma dell'art. 3 e dell'art. 6 della legge stessa, può essere richiesto da coloro che:

a) siano in possesso di titolo di idoneità conseguito in concorsi a cattedre per titoli ed esami indetti non posteriormente a quelli banditi con decreto Ministeriale 27 aprile 1951;

b) per almeno un anno nel quinquennio 1951-52-1955-56 abbiano prestato servizio negli Istituti e Scuole

d'istruzione secondaria statali, pareggiati o legalmente riconosciuti ovvero abbiano esercitato la funzione di assistente universitario ordinario, straordinario o incaricato. Ai fini della validità dell'anno il servizio di insegnante deve essere stato prestato, col possesso del prescritto titolo di studio, dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o per almeno sette mesi, anche se non continuativi.

Non possono aspirare al collocamento nei ruoli, ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, dell'art. 55 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, dell'art. 19 della legge 19 marzo 1955, n. 160, coloro che:

1) siano stati radiati dall'Albo professionale;

2) siano incorsi nella sanzione disciplinare di cui al n. 6 dell'art. 16 della citata legge 19 marzo 1955, n. 160;

3) siano incorsi nella sanzione disciplinare di cui ai n. 5 del richiamato art. 16 nel caso che alla data di scadenza per la presentazione della domanda, di cui al successivo paragrafo 10, non sia trascorso il termine di sospensione dall'insegnamento corrispondente alla durata della sanzione stessa.

Non può altresì aspirare al collocamento nei ruoli chi sia escluso dall'elettorato attivo politico e chi sia stato destituito o dispensato da un impiego presso una pubblica Amministrazione.

§ 2. — I professori di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio forniti di idoneità diversa da quella relativa alla cattedra o al posto di cui sono attualmente titolari, conseguita entro i termini di tempo previsto dalla lettera a) del precedente paragrafo 1, possono chiedere il collocamento nel ruolo per l'insegnamento al quale l'idoneità posseduta si riferisce.

Gli insegnanti di ruolo nelle scuole materne ed elementari e gli istitutori di ruolo nei Convitti nazionali possono ugualmente chiedere di essere collocati nei ruoli dei professori degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria semprechè, per la cattedra alla quale si aspira, si sia in possesso di idoneità conseguita, entro i termini indicati nel precedente paragrafo, in concorsi a cattedre per titoli ed esami. Ai sensi dell'art. 10 della legge 23 maggio 1956, n. 505, la nomina di detto personale potrà aver luogo nei posti disponibili dopo la assunzione degli aspiranti che non siano dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

§ 3. — Gli insegnanti non di ruolo e i professori di ruolo speciale transitorio, nell'ipotesi che non ottengano la nomina per la cattedra di ruolo A cui si riferisce il titolo di idoneità da essi posseduto, possono aspirare alla nomina per cattedra di ruolo B, semprechè:

a) siano forniti, per la cattedra di ruolo B, richiesta, di titolo di studio valido per l'ammissione al relativo concorso-esame di Stato, secondo le tabelle annesse ai regi decreti 27 gennaio 1933, n. 153 e 11 febbraio 1941, n. 229;

b) la cattedra di ruolo A cui si riferisce il titolo di idoneità e quella di ruolo B alla quale si aspira abbiano almeno una materia in comune.

Ai fini di cui sopra potranno essere prese in considerazione anche idoneità diverse possedute dal medesimo aspirante a condizione che le materie cui ciascuna di esse si riferiscono coincidano almeno in parte con